

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2023-1486 del 23/03/2023
Oggetto	L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE - COMUNE: AGAZZANO (PC) - CORSO D'ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICOLO/SEMINATIVO - CONCESSIONARIE: CORSO BENEDETTA, CORSO BARBARA, CORSO FEDERICA, VIGEVANI MARIA ROSA - CODICE PROCEDIMENTO: PC20T0008 - SINADOC: 11694/2020
Proposta	n. PDET-AMB-2023-1469 del 20/03/2023
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ANNA CALLEGARI

Questo giorno ventitre MARZO 2023 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ANNA CALLEGARI, determina quanto segue.

**OGGETTO: L.R. 7/2004 E SS.MM. E II. - CAPO II - ATTO DI CONCESSIONE – COMUNE:
AGAZZANO (PC) – CORSO D’ACQUA: TORRENTE TIDONE - USO: AGRICO-
LO/SEMINATIVO – CONCESSIONARIE: CORSO BENEDETTA, CORSO BAR-
BARA, CORSO FEDERICA, VIGEVANI MARIA ROSA - CODICE PROCEDI-
MENTO: PC20T0008 - SINADOC: 11694/2020.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- il Regio Decreto 25/07/1904, n. 523 “Testo Unico sulle opere idrauliche”;
- la Legge n. 37 del 05/01/1994, “Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali, dei fiumi, dei laghi e delle acque pubbliche”;
- la Legge 07/08/1990, n. 241 smi “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di accesso ai documenti amministrativi”;
- la L.R. 14/04/2004, n. 7, Capo II “ Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio”;
- il Decreto Legislativo 14/3/2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
- le seguenti disposizioni inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico: L.R. 22/12/2009 n. 24, in particolare l’art. 51 così come modificato dalla L.R. 11/2018, la L.R. 30/4/2015, n. 2, in particolare l’art. 8, la L.R. n. 9 del 16/07/2015 art. 39, le deliberazioni della Giunta Regionale n. 895 del 2007 - n. 913 del 2009 - n. 469 del 2011- n. 1622 del 2015 – n° 1694 del 2017 – n° 1740 del 2018 e n° 1717 del 2021;
- il Decreto Legislativo 31/03/1998, n. 112, in particolare gli artt. 86 e 89, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge n° 59 del 1997”;
- la L.R. 21/04/1999, n. 3 e s.m.i. “Riforma del sistema regionale e locale”;
- la L.R. 30/07/2015, n. 13, “Riforma del sistema regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” con cui la Regione Emilia Romagna ha disposto che le funzioni regionali in materia di demanio idrico siano esercitate tramite l’Agenzia regionale per

la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (A.R.P.A.E.);

- la D.G.R. n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse e Demanio idrico;

DATO ATTO CHE:

- con la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1181 del 23/07/2018 è stato approvato l'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n°13/2015 attribuendo alle Aree Autorizzazioni e Concessioni territorialmente competenti l'adozione dei provvedimenti concessori in materia di demanio idrico;
- sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di ARPAE nn. 70/2018, 78/2020, 103/2020 e 39/2021 alla sottoscritta Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni (S.A.C.) di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

VISTA l'istanza pervenuta il 06/04/2020 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 51686 in data 07/04/2020, con la quale le signore Corso Benedetta (C.F.: CRSBDT74T54G535P), Corso Barbara (C.F.: CRSBBR70A66G535W), Corso Federica (C.F.: CRSFRC66T59G535P) e Vigevani Maria Rosa (C.F.: VGVMRS37L42G535W), hanno chiesto, ai sensi Legge Regionale n. 7/2004 e ss.mm. e ii., il rilascio della concessione per l'occupazione ad uso agricolo (coltivazione di cereali) di un'area demaniale di circa 02.00.00 Ha ubicata in Comune di Agazzano (PC), Località Guadernago, sponda destra del Torrente Tidone, ed identificata al N.C.T. del suddetto Comune al Foglio 10, mappale 64;

CONSIDERATO che, nell'ambito dell'istruttoria tecnica, effettuata anche utilizzando la strumentazione cartografica di questa Agenzia, si è accertato che le aree demaniali oggetto della richiesta di concessione sopra descritta hanno una superficie di 01.50.00 Ha;

PRESO ATTO:

- della pubblicazione avvenuta, ai sensi della L.R. n 7/2004, in data 28/09/2022 BURERT (parte seconda) n. 288 riguardo alla quale, nei termini previsti dalla legge non sono state presentate domande concorrenti e/o osservazioni;
- del parere favorevole, con prescrizioni, espressi dall'Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile Regione Emilia Romagna – Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Emilia –

UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile - Piacenza (nota pervenuta il 14/12/2022 ed assunta al protocollo ARPAE con il n. 204252);

DATO ATTO che, con nota protocollo n. 182370 del 07/11/2022 questo Servizio ha richiesto - e più volte sollecitato anche per le vie brevi - al Comune di Agazzano (PC), di evidenziare eventuali elementi che potessero costituire pregiudizio alla salvaguardia ambientale e alla conservazione del bene pubblico, anche tenendo conto della pianificazione urbanistica e territoriale;

RITENUTO di adottare ugualmente il presente atto concessorio, interpretando il silenzio del medesimo Comune di Agazzano (PC) come assenza di segnalazione di elementi ostativi;

ACCERTATO che le richiedenti:

- hanno corrisposto le spese istruttorie e quanto dovuto per il canone del corrente anno 2023;
- in data 16/03/2023 hanno versato la somma pari a € **498,12** euro a titolo di deposito cauzionale;

RESO NOTO CHE:

- la Responsabile del procedimento è Giovanna Calciati;
- il Titolare del trattamento dei dati personali forniti dall'interessato è il Direttore Generale di ARPAE Emilia-Romagna, con sede in Bologna, via Po n° 5 ed il Responsabile del trattamento dei medesimi dati è la sottoscritta Dirigente Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni dell'ARPAE di Piacenza;
- le informazioni che devono essere rese note ai sensi dell'articolo 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nella "Informativa per il trattamento dei dati personali", consultabile sul sito web dell'Agenzia www.arpae.it;

RITENUTO, INFINE, sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi al rilascio della concessione di cui trattasi;

ATTESTATA la regolarità amministrativa;

DETERMINA

per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate:

- a) **di assentire**, ai sensi della L.R. n° 7/2004 e ss.mm. e ii., alle signore Corso Benedetta (C.F.: CR-SBDT74T54G535P), Corso Barbara (C.F.: CRSBBR70A66G535W), Corso Federica (C.F.: CR-

SFRC66T59G535P) e Vigevani Maria Rosa (C.F.: VGVMRS37L42G535W), la concessione per l'occupazione di circa 01.50.00 Ha di superficie, per uso agricolo/seminativo, ubicata in Comune di Agazzano (PC), in Località Guadernago, sponda destra del Torrente Tidone, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 10, mappale 64/p, come da planimetria acclusa al Disciplinare, allegato al presente provvedimento quale sua parte integrante e sostanziale - Cod. Proc. PC20T0008;

- b) **di stabilire che** la concessione è valida per **anni 6 (sei)** a partire dalla data di adozione del presente atto;
- c) **di approvare** il Disciplinare di concessione allegato al presente atto quale sua parte integrante e sostanziale, sottoscritto, per accettazione, dai Concessionari in data 16/03/2023;
- d) **di prescrivere** il rispetto delle condizioni, termini e modalità descritte nell'allegato Disciplinare di concessione;

DÀ ATTO CHE:

- quanto dovuto per il canone dell'anno 2023 è stato pagato;
- l'importo richiesto a titolo di deposito cauzionale, quantificato in **€ 498,12** è stato versato;
- la presente concessione è rilasciata per quanto di competenza nei limiti della disponibilità dell'Amministrazione Concedente, fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti;
- la presente concessione è rilasciata in solido alle signore Corso Benedetta (C.F.: CR-SBDT74T54G535P), Corso Barbara (C.F.: CRSBBR70A66G535W), Corso Federica (C.F.: CR-SFRC66T59G535P) e Vigevani Maria Rosa (C.F.: VGVMRS37L42G535W), conseguentemente qualora una delle parti venga meno agli obblighi inerenti la concessione, l'altra sarà obbligata ad ottemperarvi, restando autorizzata ad esercitare la concessione e, quindi, tenuta, a rispettare tutte le prescrizioni impartite dalla normativa vigente e nonché dal presente atto;
- la presente concessione non esime dall'acquisizione di altri visti, autorizzazioni o assensi comunque denominati che siano previsti da norme in campo ambientale, edilizio, urbanistico non ricompresi nel presente atto;
- il presente provvedimento:

- con i relativi allegati dovrà essere esibito dal concessionario ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni idrauliche;
- redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'art 5 del D.P.R. 26/04/86 n° 131 risulta inferiore ad € 200,00;

RENDE NOTO CHE

- ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento so provvede rà alla pubblicazione ai sensi del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;

RENDE INFINE NOTO CHE

- si provvederà a notificare il presente provvedimento al concessionario e a tutti i soggetti coinvolti nell'istruttoria per conoscenza e per quanto di competenza;
- avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione ai sensi dell'art. 133 comma 1 lettera b) del D.Lgs. n° 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica di questo atto, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli art 140 e 143 del R.D. n° 1775 del 1933, all'autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'autorità giurisdizionale amministrativa nei termini di 60 giorni dalla data di notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla medesima data.

La Dirigente Responsabile del S.A.C. di Piacenza

dott.a Anna Callegari

(originale firmato digitalmente)

AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione rilasciata alle signore Corso Benedetta (C.F.: CRSBDT74T54G535P), Corso Barbara (C.F.: CRSBBR70A66G535W), Corso Federica (C.F.: CRSFRC66T59G535P) e Vigevani Maria Rosa (C.F.: VGVMRS37L42G535W) ai sensi della Legge Regionale Emilia Romagna n. 7 del 14/04/2004 e ss.mm. e ii. - Codice Procedimento: PC20T0008.

Art. 1 - Oggetto della concessione

1. La concessione ha per oggetto l'occupazione di porzione di area demaniale di circa 01.50.00 Ha di superficie, per uso agricolo/seminativo, ubicata in Comune di Agazzano (PC), in Località Guadernago, sponda destra del Torrente Tidone, censita al N.C.T. di detto Comune al foglio 10, mappale 64/p, come da elaborato planimetrico allegato (sub 1).

Art. 2 - Durata e rinnovo della concessione

1. La concessione ha la durata di anni 6 (sei) a partire dalla data di adozione del provvedimento di concessione.
2. Potrà essere rinnovata ai sensi dell'art. 18 della L.R. n. 7/2004, previa richiesta del Concessionario da inoltrarsi prima della scadenza.
3. Qualora le Concessionarie non siano più interessati o non intendano richiedere il rinnovo, alla cessazione dell'occupazione sono tenuti a ripristinare lo stato dei luoghi.

Art. 3 - Revoca e/o decadenza

1. Ai sensi dell'art. 19, punto 1) della L.R. n. 7/2004 la concessione potrà essere revocata in ogni momento, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione Concedente e/o su proposta dell'Autorità Idraulica, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o per motivazioni di sicurezza idraulica qualora l'utilizzo risulti incompatibile con lavori o modifiche che l'Autorità Idraulica medesima dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze.
2. Sono cause di decadenza della concessione ai sensi dell'art. 19, punto 2) della L.R. n. 7/2004:
 - l'utilizzo della risorsa demaniale diverso dalla destinazione d'uso concessa,
 - il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare,
 - il mancato pagamento di due annualità di canone,

- la sub concessione a terzi senza autorizzazione espressa dall'Autorità Concedente, emanata sulla base di direttiva di Giunta regionale che ne prevede i casi di ammissibilità e, comunque, nei limiti temporali della validità della concessione.
3. L'Amministrazione Concedente, in caso di revoca e/o decadenza ha facoltà di ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, ovvero di apportare le modifiche necessarie, nel termine che verrà fissato dall'Amministrazione medesima e/o dall'Autorità Idraulica di riferimento, senza che le Concessionarie abbiano diritto ad alcun indennizzo.

Art. 4 - Canone , cauzione e spese

1. Il canone dovuto per l'anno 2023 ammonta a € **498,12**.
2. Il canone annuo di concessione sarà rivalutato in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT e disponibili sul relativo sito istituzionale dell'Istituto medesimo alla data del 31 dicembre di ogni anno, fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo effettuato mediante apposita D.G.R., ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015; il canone deve essere versato entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'importo del deposito cauzionale, versato a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, viene quantificato, ai sensi di quanto disposto al comma 11 dell'art. 20 della L.R. n. 7/2004 e al comma 4 dell'art. 8 della L.R. n. 2/2015, nell'importo di € **498,12**.
4. La garanzia sarà svincolata e restituita, su richiesta formale delle Concessionarie, solo a seguito degli esiti positivi della verifica sull'effettivo adempimento di tutti gli obblighi posti a carico delle Concessionarie medesime.
5. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico delle Concessionarie.

Art. 5 - Varianti e cambi di titolarità

1. Nel caso intervenga l'esigenza di apportare una qualsiasi variazione a quanto disposto con il presente Disciplinare, le Concessionarie dovranno inoltrare specifica preventiva istanza all'Amministrazione Concedente.
2. Qualora le Concessionarie, o anche una delle Concessionarie, intendessero recedere dalla titolarità a favore di altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato previa valutazione

di documentata istanza sottoscritta dalle Concessionarie e dall'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione e risponderà solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Art. 6 - Obblighi e condizioni generali

1. La concessione si intende accordata senza pregiudizio dei diritti dei terzi e con l'obbligo della piena osservanza di Leggi e Regolamenti con particolare riguardo alle norme in materia idraulica, urbanistica e di tutela dell'ambiente.
2. Le Concessionarie sono custodi dei beni demaniali assentiti per tutta la durata della concessione; custodia che implica il divieto a qualunque forma di utilizzo dei beni concessi da parte di soggetti diversi dai Concessionari e/o loro aventi causa, e cioè di soggetti privi di titolo e/o privi di legittimazione.
3. Sono comunque poste a carico delle Concessionarie tutte le azioni ed opere (preventivamente autorizzate dalle competenti Autorità) che, in correlazione alla concessione, siano opportune o necessarie per :
 - la salvaguardia delle opere idrauliche del tratto di corso d'acqua interessato alla concessione,
 - la conservazione dei beni concessi,
 - la prevenzione da danni e/o infortuni e/o rischi a terzi e la salvaguardia dell'incolumità delle persone.
4. E' ad esclusivo e totale carico delle Concessionarie il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche sia private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione Concedente e l'Autorità Idraulica espressamente sollevate ed indenni da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.
5. Nessun compenso od indennizzo potrà essere richiesto dalle Concessionarie per la perdita di eventuali beni o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori da parte dell'Autorità Idraulica.
6. E' fatto obbligo alle Concessionarie di lasciare in ogni momento libero accesso, alla pertinenza demaniale in concessione, al personale del Servizio Concedente e a quello dell'Organo idraulico nonché agli appartenenti agli Organi e agli Enti di controllo e di vigilanza.

7. Qualora una delle Concessionarie venga meno agli obblighi inerenti la concessione, le altre titolari la concessione stessa sono obbligate ad ottemperarvi, restando autorizzate ad esercitare i benefici della concessione medesima, con tutti i conseguenti oneri e obblighi.

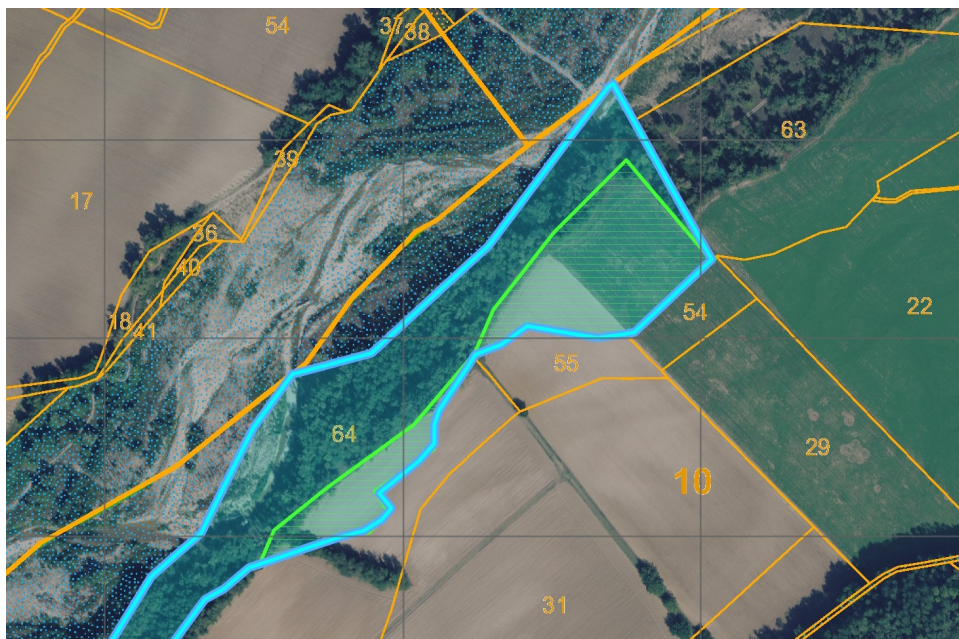
Art. 7 - Prescrizioni di ordine idraulico

1. La concessione è soggetta alle prescrizioni contenute nel parere idraulico rilasciato dalla “Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile della Regione Emilia Romagna – UT Sicurezza Territoriale e Protezione Civile – Piacenza” assunto al prot. ARPAE n. 204252 del 14/12/2022 allegato al presente Disciplinare quale sua parte integrante e sostanziale (sub 2).

Art. 8 - Sanzioni

1. Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria prevista dalle leggi vigenti, i titolari della presente concessione sono soggetti alla sanzione amministrativa prevista dall’art. 21 della L.R. n. 7/2004 e ss.mm. e ii., qualora violino gli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente Disciplinare.

Sub 1 - Planimetria



Le sottoscritte Corso Benedetta (C.F.: CRSBDT74T54G535P), Corso Barbara (C.F.: CRSB-BR70A66G535W), Corso Federica (C.F.: CRSFRC66T59G535P) e Vigevani Maria Rosa (C.F.;VG-VMRS37L42G535W), presa visione del presente disciplinare di concessione, dichiarano di accettare le condizioni e gli obblighi.

In data 16/03/2023 firmato, per accettazione dalle Concessionarie.

SETTORE SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE EMILIA

LA DIRIGENTE DELL'AREA

UT SICUREZZA TERRITORIALE E PROTEZIONE CIVILE - PIACENZA

FEDERICA PELLEGRINI

ARPAE EMILIA ROMAGNA

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza

Via XXI Aprile, 48

29121 Piacenza

aoopc@cert.arpa.emr.ite,p.c. **Comune di Agazzano**comune.agazzano@legalmail.ite,p.c. **Corso Benedetta**benedetta.corso@gmail.com

OGGETTO: RICHIESTA PARERE IDRAULICO - L.R. 7/2004 – Richiesta parere idraulico per rilascio concessione demanio suoli. Area demaniale sponda destra del torrente Tidone in Comune di Agazzano località Grintorto (PC) Foglio 10 Mappali 64/p, ad uso agricolo, estensione stimata 02.00.00 Ha.

SINADOC 11694/2020 Cod. Proc. PC20T0008.

Premesso che, con nota acquisita in data **10/07/2020 protocollo 39484, ARPAE EMILIA ROMAGNA** inoltrava a questo Servizio richiesta di parere idraulico relativo alla richiesta avanzata da Corso Benedetta, Corso Barbara, Corso Federica e Vigevani Maria Rosa inerente la richiesta di concessione di area demaniale in sponda destra del **torrente Tidone** - a fronte della località Grintorto - per uso agricolo;

Visti:

- la **L.R. 7/2004** e le competenze del Servizio scrivente in quanto Autorità Idraulica ai sensi del T.U. R.D. 523/1904 sulle opere idrauliche e successive modifiche ed integrazioni;
- la **L.R. 13/2015**, con la quale è stata approvata la riforma del sistema di governo regionale e locale, ed in particolare l'articolo 19 comma 5, che affida alla scrivente Agenzia le funzioni afferenti al rilascio del nulla osta idraulico e delle autorizzazioni idrauliche per i tratti di competenza;
- la **D.G.R. 2242 del 28/12/2009**, con la quale è stata approvata la ridefinizione dei tratti di corsi d'acqua di competenza dell'agenzia interregionale per il Po e della regione Emilia-Romagna, in

Via Santa Franca 38
29121 Piacenzatel 0523 308 711
fax 0523 308 716Email: stpc.piacenza@regione.emilia-romagna.it
PEC: stpc.piacenza@postacert.regione.emilia-romagna.it

	INDICE	LIV. 1	LIV. 2	LIV. 3	LIV. 4	LIV. 5	ANNO	NUM	SUB.
a uso interno: DP/ /	Classif. 5685					Fasc.	2022	882	14

base alla quale l'ARSTPC è competente per il torrente Tidone fino al ponte SP10 (località Ponte Tidone);

- la **D.G.R. 714/2022** "direttive per il coordinamento e la semplificazione dei procedimenti relativi all'utilizzo del demanio idrico, ai sensi dell'art. 15, comma 11, della legge n. 13/2015;

- la pianificazione di settore;

Considerato il sopralluogo esperito dal funzionario competente, Ing. Daniele Perazzi, in data 29/11/2022, durante il quale non sono emersi particolari rilievi ostativi all'istanza di concessione presentata ad uso agricolo legati ad aspetti di incompatibilità idraulica con la destinazione d'uso dichiarata, per quanto attiene alla **parte** di mappale foglio 10 numero 64 – comune di Agazzano - effettivamente coltivabile, a fronte dei terreni di proprietà delle richiedenti; sulla base di quanto sopra si esprime

NULLA - OSTA IDRAULICO

ai sensi della L.R. 7/2004 e ai soli fini idraulici, nei limiti di competenza del Servizio, fatti salvi i diritti dei terzi, al rilascio della concessione di area demaniale come da istanza presentata da Corso Benedetta, Corso Barbara, Corso Federica e Vigevani Maria Rosa, identificata catastalmente al foglio **10** mappali n° **64/p** del Comune di Agazzano (PC) per uso agricolo (sponda destra torrente Tidone), secondo le seguenti prescrizioni:

Art. 1. - L'uso richiesto non dovrà arrecare alcun danno alle opere idrauliche presenti. Il concessionario sarà obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area oggetto di concessione. Si prescrive particolare riguardo nell'evitare pratiche colturali che indeboliscano le sponde del torrente Tidone e che possano indurre condizioni erosive delle stesse.

Art. 2. - Qualora le caratteristiche idrauliche del corso d'acqua dovessero subire modifiche, il concessionario sarà tenuto a cessare l'utilizzo dell'area, senza che ciò gli crei nessun diritto, come da richiesta dell'organo idraulico competente.

Art. 3. - La presente concessione è accordata fatti salvi i diritti dei terzi e pertanto il concessionario sarà ritenuto unico e solo responsabile:

- del rispetto delle norme in materia di acque pubbliche;
- del rispetto delle norme di sicurezza per l'incolumità pubblica e privata;
- dei danni e degli infortuni che per effetto dell'uso posto in essere potranno eventualmente derivare a persone, animali e cose, alla proprietà pubblica e privata, durante il periodo di validità della concessione e terrà sollevata e indenne l'amministrazione regionale/il competente organo idraulico da controversie e molestie, anche giudiziali, o da richieste di danni che le potesse venire per effetto dell'uso;
- dell'adozione dei provvedimenti che sarà tenuto ad adottare per prevenire danni ed infortuni.

Art. 4. - La sicurezza dei luoghi (nei confronti delle piene ma anche di ogni altro aspetto derivante dall'uso dell'area) è a totale carico del concessionario e questo Servizio non entra nel merito delle modalità che Egli vorrà mettere in atto per assicurarla; il concessionario è individuato, a tutti gli effetti, quale "custode" dell'area in concessione;

Art. 5. - Eventuali interventi da parte dei Soggetti Autorizzati sono da ritenersi prioritari all'uso richiesto, imponendo al concessionario la rimozione dei ripari/protezioni messi in opera a tutela della sicurezza dei luoghi e delle opere realizzate;

Art. 6. - La concessione potrà essere revocata in ogni momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ai sensi dell'art. 19 della L.R. 7/2004 e per motivazioni di competenza e sicurezza idraulica qualora l'occupazione/utilizzo in essere risulti incompatibile con lavori o modifiche che il Servizio dovesse apportare ai corsi d'acqua, agli argini, alle opere idrauliche e relative pertinenze;

Art. 7. - La revoca della concessione non creerà nel concessionario nessun diritto, mentre comporterà l'obbligo per lo stesso, di apportare le modifiche necessarie nonché la riduzione in pristino stato dell'area concessa, nel termine che gli verrà fissato dalla Autorità idraulica di riferimento e dal concedente;

Art. 8. - È vietato l'utilizzo agricolo del suolo in una fascia avente ampiezza di almeno 10m dal ciglio di sponda, al fine di assicurare il mantenimento o il ripristino di una fascia di vegetazione spontanea lungo le sponde dell'alveo inciso, avente funzione di stabilizzazione delle sponde e riduzione della velocità della corrente;

Art. 9. - Dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche demaniali lungo il tratto oggetto della concessione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'ARSTPC nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso senza limiti temporali alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;

Art. 10. - Quest'Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito del presente parere, si rinvenivano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà eseguita come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;

Art. 11. - È vietato il taglio ed il disboscamento all'interno del mappale indicato, escluso nel caso di alberi e vegetazione secca o già sradicata.

Art. 12. - È vietato l'impianto di colture fisse o con periodo colturale maggiore di un anno.

Art. 13. - È vietata l'implementazione di strutture fisse (es. pali per vigneti) che possano ridurre l'officiosità idraulica in caso di eventi di piena del torrente.

Art. 14. – È vietata la movimentazione di terreno, nemmeno con finalità di miglioramento fondiario, senza specifica autorizzazione dell'ente scrivente.

Cordiali saluti

Ing. Federica Pellegrini
firmato digitalmente

DP

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.